

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 14 settembre 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di deliberazione n. 13/16

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 agosto 2016

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 82/2016 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BARCHI, ORCIANO DI PESARO, PIAGGE E SAN GIORGIO DI PESARO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 "NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di deliberazione n. 13/16 concernente "Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 82/2016 concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", nel testo approvato dalla I Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Mangialardi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 12 settembre 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 15 settembre 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
(Liana Serrani)

Allegato A

RELAZIONE

Con la proposta di legge regionale n. 82/2016 avente ad oggetto: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" la Regione Marche ha inteso disciplinare le modalità per la costituzione di un nuovo Comune, quello che secondo la volontà dei due enti locali interessati prenderà il nome di Colli Rovereschi.

Il nuovo centro nasce dalla fusione dei Comuni di Barchi che conta una popolazione di circa 967 abitanti, Orciano di Pesaro che conta una popolazione di circa 2.028 abitanti, Piagge che conta una popolazione di circa 1.022 abitanti e San Giorgio di Pesaro che conta una popolazione di circa 1.388 abitanti.

I Consigli Comunali dei Comuni di Barchi con deliberazione consiliare n. 31 del 22 luglio 2016,

Orciano di Pesaro, con deliberazione consiliare n. 38 del 25 luglio 2016, Piagge con deliberazione consiliare n. 31 del 25 luglio 2016 e San Giorgio di Pesaro con deliberazione consiliare n. 31 del 22 luglio 2016, hanno deciso di richiedere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, alla Giunta regionale di promuovere il procedimento per la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di un nuovo comune a seguito della fusione dei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro e individuato, concordemente il nuovo toponimo di Comune di Colli Rovereschi.

Tale decisione trova origine, come espressamente indicato negli atti deliberativi dei Comuni interessati. In primo luogo viene sottolineata l'origine comune di tali comunità ed i loro forti legami territoriali, nonché sociali, economici e culturali e che pertanto la creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storico, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti sostenibili per lo sviluppo locale.

La richiesta fusione si prefigge una semplificazione istituzionale ed un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta. A tale proposito ricordano come i quattro comuni facciano dell'Unione Roveresca che gestisce la maggior parte delle funzioni fondamentali previste dalla legge Delrio e che la pur valida esperienza dell'unione Roveresca in vigenza delle attuali disposizioni legislative dal punto di vista amministrativo non faciliti la gestione dei servizi;

Infine i comuni interessati affermano che la fusione dei Comuni permetterà il mantenimento degli attuali servizi e avrà la possibilità di destinare maggiori risorse agli investimenti, sulla base di una specifica programmazione e con una struttura organizzativa meno frammentata e più organizzata secondo criteri che consentano una maggiore specializzazione, una maggiore digitalizzazione dei procedimenti e la garanzia del decentramento dei servizi nelle attuali sedi comunali, mediante una rete di sportelli per il pubblico (front office) e di uffici interni di direzione (back office).

In seguito a questa volontà manifestata dai ricordati Comuni, la Giunta regionale ha predisposto la proposta di legge regionale n. 82/2016 così come stabilito dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche".

Ora affinché la richiesta dei quattro Comuni che hanno deliberato la loro fusione possa avere seguito lo Statuto della Regione Marche, con l'articolo 44, comma 1, stabilisce che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate".

Ecco che la proposta di deliberazione n. 13/2016 ad iniziativa della Giunta regionale, richiamata in oggetto, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi richiamati dell'atto medesimo stabilisce di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 82/2016 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)".

La stessa delibera nel dispositivo precisa inoltre di individuare nei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, compresi quelli residenti all'estero le popolazioni interessate che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980.

Infine viene precisato il quesito da sottoporre a referendum che dovrà essere il seguente: "Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro?"

Preso atto di quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), l'istituzione di nuovi Comuni può avvenire mediante fusione di due o più Comuni contermini;
- l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate";
- l'articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di istituzione di nuovi Comuni, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del Consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati";

Vista la proposta di legge n. 82/2016 avente ad oggetto: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)";

Viste le deliberazioni con le quali i predetti Comuni hanno formulato alla Regione l'istanza per l'istituzione di un nuovo Comune, mediante

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

loro fusione ed hanno richiesto alla Regione di promuovere il procedimento per la presentazione della proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha richiesto il parere ai Comuni citati e al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10/1995;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, dalla Provincia di Pesaro con deliberazione n. 17 del 7 settembre 2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, dal Comune di Barchi con deliberazione n. 37 del 6 settembre 2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, dal Comune di Orciano di Pesaro con deliberazione n. 48 del 7 settembre 2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, dal Comune di Piagge con deliberazione n. 40 del 7 settembre 2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995, dal Comune di San Giorgio di Pesaro con deliberazione n. 39 del 6 settembre 2016;

Considerato che la proposta di legge n. 82/2016 della Giunta regionale "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" è stata approvata il 14 settembre 2016 dalla Commissione assembleare competente;

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di indire il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 82/2016 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)";
- 2) di individuare le popolazioni interessate che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, nei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, compresi quelli residenti all'estero;
- 3) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro?".

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della citata legge;

Identico

DELIBERA

Identico